

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA

"SPAZIO INFINITAMENTE"

L'anno 2024 il giorno 6 del mese di novembre alle ore 20.00 si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione **SPAZIO INFINITAMENTE** per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Proposta modifiche dello Statuto per iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e al RASD (Registro Nazionale delle Attività Sportive)
2. Varie ed eventuali.

A norma di statuto assume la Presidenza quale Presidente del Consiglio Direttivo la Sig.ra Salierno Maria Teresa Miriana, la quale chiama a fungere da Segretario la Sig.ra Sara Mancin che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che ai sensi di legge e statuto:

- a. la presente assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto come da documentazione conservata agli atti sociali:
 - partecipano in proprio i soci: Salierno Maria Teresa Miriana, Mancin Sara, Patruno Antonella, Maistrello Magda Caterina, Udali Beatrice, Silva Bianca e Gangi Andrea;
- b. che viene accertata l'identità e la legittimazione degli intervenuti, e che a ciascuno di essi è assicurata la possibilità di intervenire sugli argomenti all'ordine del giorno;

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita per discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Presidente procede alla lettura dello Statuto ed evidenzia che le modifiche e le integrazioni apportate, attraverso il presente verbale, allo Statuto Associativo, oltre ad essere necessarie per l'iscrizione al RUNTS, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, sono necessarie a conformare lo Statuto stesso alle disposizioni dei Decreti Legislativi 28/02/2021, n. 36 e 39, per permettere l'iscrizione al RASD e che verrà richiesta l'esenzione dell'Imposta di Registro oltre che l'esenzione dell'Imposta di Bollo, ai sensi delle normative sopra riportate.

Dopo ampia ed esaustiva discussione si passa al voto. Il presidente invita i soci ad esprimere il proprio voto sull'approvazione delle modifiche allo statuto. L'assemblea all'unanimità

DELIBERA

- di approvare il testo del nuovo statuto aggiornato secondo le regole previste dal Decreto Legislativo 117/2017 e dal Decreto Legislativo 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni. Il testo del medesimo statuto è riportato in calce al presente verbale a formarne parte integrante;



- di dare mandato al Presidente di registrare il presente verbale integrato con lo statuto presso l'Agenzia delle Entrate
- di dare mandato al Presidente per provvedere all'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- di dare mandato al Consiglio Direttivo per decidere sull'eventuale iscrizione al Registro Nazionale delle attività Sportive Dilettantistiche.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente ringrazia i presenti della loro partecipazione e dichiara chiusa l'assemblea alle ore 21.00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario.

Il Presidente

(Sara Mancin)

(Salierno Maria Teresa Miriana)

Salierno Maria Teresa Miriana

Romano Jaf
Salierno Maria Teresa Miriana

Beauchamp Jaf
Salierno Maria Teresa Miriana
Beauchamp Jaf
Salierno Maria Teresa Miriana

29 NOV. 2024

Registrato al Tribunale di Roma
541 3
200,00
esatto
DUECENTO // 00
di cui C. per trascrizione

Salierno Maria Teresa Miriana

Salierno Maria Teresa Miriana

Salierno Maria Teresa Miriana

Salierno Maria Teresa Miriana

STATUTO

Allegato n. 1 all'atto registrato
Vigevano il 29 NOV 2024 N. 541
serie 3

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Il funzionario
Giovanni Dagnoli

Art. 1

È costituita una Associazione, avente la natura di associazione promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, e di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e successive modifiche e integrazioni, del Codice civile e della normativa in materia, denominata

"Spazio InfinitaMENTE"

Art.2

L'Associazione ha la sede legale a Mortara (PV) in via Enrico Fermi 8 e una sede operativa in piazza Luciano Guida N. 8 a Mortara (PV)

L'Associazione ha facoltà di istituire o sopprimere sedi operative, uffici, agenzie e rappresentanze anche in altre località della Provincia.

L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione sportiva dilettantistica" o di "ASD" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Nazionale delle attività sportive.

Art.3

L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha per scopo l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui alla lettera i) dell'art.5 del D.Lgs. 1. 117/2017, nonché l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, lettera t) del medesimo articolo, promuovendo risorse umane ed economiche da dedicare ai seguenti obiettivi:

- organizzazione di lezioni, corsi, seminari, stage relativi allo Yoga e ad altre discipline olistiche, psicofisiche ed energetiche e, in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, musicoterapia, cromoterapia e naturopatia;
- organizzare e gestire attività di formazione e aggiornamento per insegnanti di Yoga e di altre discipline olistiche;
- formare gruppi di ricerca e studio allo scopo di divulgare la conoscenza della cultura e della pratica dello Yoga e di altre discipline olistiche e di quei sistemi di vita che portano al benessere fisico, psichico e spirituale nostro e di chi ci circonda;
- organizzare e gestire attività sportive dilettantistiche, connesse alla disciplina della ginnastica posturale, della ginnastica Pilates, della Danza e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Dipartimento dello Sport, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina;

BA
AR
SA
BA
BA

- organizzare e gestire attività culturali, turistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica delle attività di interesse generale;
- favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.

In qualità di associazione di promozione sociale, le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore degli associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 35, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, solo laddove sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale secondo criteri e limiti definiti dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e dalle relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata all'Assemblea dei soci la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

L'Associazione può esercitare altresì l'attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico

L'associazione accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché allo Statuto e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.) a cui intenderà affiliarsi

PATRIMONIO

Art.4

L'Associazione trae mezzi per conseguire i propri scopi da:

- a. quote associative;
- b. dai beni o contributi che pervengano all'Associazione a qualsiasi titolo;
- c. dal ricavato delle manifestazioni e delle attività organizzate dall'Associazione;
- d. dai redditi derivanti dal suo patrimonio.

SOCI

Art.5

I membri dell'Associazione si dividono in:

- a. Soci fondatori: lo sono di diritto tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo;
- b. Socio ordinari;
- c. Soci sostenitori: lo sono coloro che si sono particolarmente distinti nella collaborazione onel sostegno dell'attività dell'Associazione.

Appartengono alle ultime due categorie tutti coloro persone fisiche e giuridiche od enti collettivi, questi ultimi nel limite del 50% previsto dall'art.32, comma 2 del D.Lgs.117/2017 che, condividendo le finalità dell'Associazione, presentino richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo, con l'esplicita indicazione della categoria nella quale intendono essere compresi e del domicilio presso il quale debbono essergli inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.

L'ammissione di un nuovo associato avviene con deliberazione dell'organo di amministrazione, su domanda dell'interessato ed ha effetto dal momento dell'annotazione nel Libro/Registro degli associati.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro/Registro degli associati.

La partecipazione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso del socio.

In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato entro 60 (sessanta) giorni.

Chi ha proposto la domanda può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o il Collegio dei Probiviri, se già nominato dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

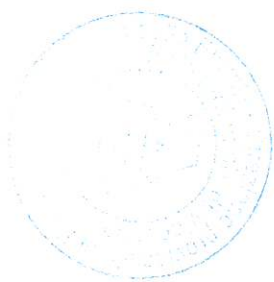
Art.6

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, differenziata secondo le categorie, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote annuali di associazione devono essere versate entro il mese di maggio di ogni anno. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell'Associazione, né sono trasmissibili per atto tra vivi o per causa di morte e non sono rivalutabili.

Art.7

I soci hanno tutti uguali diritti, indipendentemente dalle categorie a cui appartengono, compreso quello di voto.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials (BP, SP, etc.) at the bottom right.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente Statuto e quelle dei regolamenti che verranno esaminati dal Consiglio Direttivo, la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.

Art.8

La qualità di associato deve risultare da apposito Libro/Registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tale qualità, oltre che per morte o per recesso, si perde per esclusione deliberata dall'Assemblea, in caso di:

- a. cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative per oltre due anni;
- b. violazione delle norme etiche o statutarie;
- c. interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- d. condotta contraria alle leggi ed all'ordine pubblico.

La sanzione di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati dev'essere comunicata all'interessato da parte del Consiglio Direttivo con lettera raccomandata entro il mese di maggio dell'anno in corso.

L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Collegio dei Probi- viri.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

ORGANI

Art.9

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli associati;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Vice Presidente;
- e. l'Organo di Controllo ed il Revisore dei Conti;
- f. il Collegio dei Probiviri.

Art.10

L'Assemblea è composta da tutti gli associati, qualunque sia il tempo della loro ammissione, rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto, vincolano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel Libro degli associati.



Nell'Assemblea ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato avente analogo diritto di voto, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ogni associato non può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe.

Il provvedimento di ammissione può attribuire agli associati che siano a loro volta enti del Terzo settore, più voti, fino ad un massimo di 5 (cinque), in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.

Si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 2372 del Codice Civile e l'articolo 2373 del Codice Civile (conflitto di interessi), in quanto compatibili.

L'assemblea può riunirsi anche in video-conferenza o teleconferenza con l'ausilio delle relative tecnologie, anche senza la contemporanea presenza fisica del Presidente, del segretario, degli associati, degli amministratori e membri dell'Organo di Controllo e del revisore nello stesso luogo (*full audio/video conference*), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti da affrontare, di visionare, ricevere o trasmettere documenti e che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare anche la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo eventualmente indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario. Nelle assemblee che si svolgono del tutto *on line* (*full audio/video conference*) non è richiesto che l'avviso di convocazione indichi un luogo di convocazione e dunque nemmeno il segretario deve trovarsi in uno specifico luogo.



Art.11

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Art.12

L'Assemblea degli associati dev'essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina delle cariche.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'BP' and 'SOS'.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito ad ogni associato a mezzo lettera raccomandata o fax, o consegnato a mano, o tramite posta elettronica, o con qualsiasi altro mezzo che dia prova dell'avvenuta ricezione, almeno dieci giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione fisserà anche la data per l'eventuale seconda convocazione.

Art.13

Ogni socio, quale che sia la categoria a cui appartiene, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I soggetti minorenni esercitano il voto tramite l'esercente la responsabilità genitoriale.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.

Per le deliberazioni concernenti modifiche allo Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.14

L'assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente, assistito da un Segretario eletto dall'Assemblea.

Delle riunioni delle Assemblee si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

In ogni caso il verbale assembleare può essere redatto successivamente alla riunione.

Nel caso in cui la funzione di segretario sia svolta da un notaio (sia nel caso di assemblea totalmente o parzialmente in presenza, che nel caso di intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione), il verbale può essere validamente sottoscritto dal solo notaio, negli altri casi il verbale di assemblea dev'essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.15

Le votazioni delle Assemblee hanno luogo per acclamazione, per alzata di mano, oppure, se richiesto, a scrutinio segreto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.16

L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, nominati dall'Assemblea con le modalità previste dall'Art.11; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

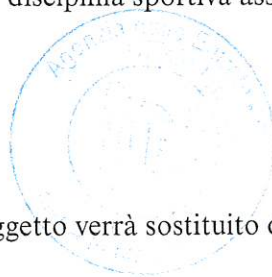
Il Consiglio elegge il Presidente ed il Vice-Presidente, che sostituisce il primo in caso di assenza od impedimento; può anche nominare un Direttore che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di segretario.

La maggioranza degli amministratori dev'essere scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi (art. 2382 del Cod.Civ.).

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di loro: il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, disciplina sportiva associata o Eps riconosciuti dal Coni.



Art.17

Qualora venissero a mancare uno o più Consiglieri, il soggetto verrà sostituito dal primo dei non eletti in occasione della nomina.

I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.

Art.18

La carica di Consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Art.19

Il Consiglio Direttivo è convocato con lettera raccomandata, da spedirsi almeno otto giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, telefax o posta elettronica, o mediante qualunque altro mezzo che possa dare prova dell'avvenuta ricezione, da inviarsi almeno 24 ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli elementi da trattare.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei Consiglieri, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'SOS' and 'AR']

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario.

Art.20

È fatto obbligo ai Consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio.

Qualora un Consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario.

Art.21

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'Associazione lo ritenga opportuno, ovvero ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, ovvero, in sua assenza, dal Vice-Presidente, o in subordine dal consigliere più anziano d'età.



Art.22

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi, fra gli altri, quelli di:

- a. assicurare il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b. convocare le Assemblee;
- c. deliberare sull'ammissione di nuovi associati e notificare i provvedimenti di esclusione;
- d. redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
- e. emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione;
- f. acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'Associazione;
- g. stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- h. sottoporre all'Assemblea proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche allo Statuto;
- i. deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente Statuto espressamente demandata all'Assemblea o ad altri organi.

In tema di conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

PRESIDENTE

Art.23

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, dura in carica tre anni e può essere riconfermato una o più volte.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il Presidente presiede l'Assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente le funzioni di coordinatore dei lavori dell'Associazione.

In caso di assenza od impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.24

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per 2 (due) esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 (centodiecimila) euro; ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 (duecentoventimila) eu-ro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 (cinque) unità.

L'obbligo cessa se, per 2 (due) esercizi consecutivi, i predetti limiti non sono superati. Quando siano stati costituiti patrimoni destinati a uno specifico affare.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile in merito alle cause di ineleggibilità e decadenza.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile e, quindi, almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e qualora un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida che saranno adottate dal Ministero del Lavoro. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n.117/2017 gli associati hanno diritto di esaminare i Libri sociali.

Art.25

L'associazione devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per 2 (due) esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 (unmilionecentomila) euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila) euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità.

L'obbligo cessa se, per 2 (due) esercizi consecutivi, i predetti limiti non sono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati a uno specifico affare.

Al Revisore dei Conti (o alla Società di revisione) spetta il compito di:

- a. controllare la gestione contabile dell'Associazione e di effettuare, in qualsiasi momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea;
- b. vigilare e controllare che siano osservate tutte le norme statutarie.

La carica di revisore è inconciliabile con quella di Consigliere, ha durata di tre esercizi ed è rinnovabile anche più volte. Il Revisore dei Conti (o un rappresentante della Società di revisione) partecipa all'Assemblea che approva il bilancio e possono, dietro sua richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

BILANCIO ED UTILI

Art.26

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed il preventivo delle spese, all'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Dalla data dell'avviso di convocazione, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.

Gli utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o a quelle ad esse direttamente connesse.

Art.27

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini del comma precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla Legge, o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per Legge o per Statuto facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.28

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci e resta in carica tre anni.

In caso di decesso, incapacità, impedimento o dimissioni di uno dei membri, lo stesso viene sostituito dal primo dei non eletti in occasione della nomina.

Il Collegio:

- a. definisce inappellabilmente, in qualità di arbitro, tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci;
- b. decide sui ricorsi avverso i provvedimenti di esclusione degli associati e per la riammissione degli stessi e sulle controversie sottoposte al suo giudizio;
- c. esprime parere vincolante su tutte le materie che il Consiglio Direttivo o il Revisore dei Conti (o la Società di revisione) intendano sottoporgli.

RESPONSABILITA' E GRAVI IRREGOLARITA' NELLA GESTIONE

Art.29

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono, ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile e dell'art. 15 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili, nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi.

Almeno 1/10 (un decimo) degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il Pubblico Ministero possono agire con denuncia al tribunale, ai sensi dell'art. 2409 del Codice Civile, in quanto compatibile.

Ogni associato, ovvero almeno 1/10 (un decimo) degli associati se l'associazione dovesse avere più di 500 (cinquecento) associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tenere conto della denuncia nella relazione all'assemblea.

Se la denuncia è fatta da almeno 1/20 (un ventesimo) degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'art. 2408, comma 2, del Codice Civile.

SCIOGLIMENTO

Art.30

L'Associazione ha durata illimitata.

In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'Assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

Quanto dovesse residuare al termine della liquidazione, verrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità, scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'Assemblea previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

RINVIO

Art.31

Per quanto non previsto dal presente Statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni contenute nel Codice del Terzo Settore e nel Codice Civile.

Schiavo Maria Teresa Miriam

Devin Jorg

Simone Al Shuko

Blanca J. M. S.

Andrea P. R.

Severino

Marcella Agata

